



**REGOLAMENTO PER LA  
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI  
ECONOMICI, AGEVOLAZIONI  
ECONOMICHE E PATROCINI  
DELL'ASP FONDAZIONE  
NICOLÒ PICCOLOMINI PER  
L'ACCADEMIA D'ARTE  
DRAMMATICA**

*Approvato con Decreto Commissariale n. 24 del 14 Settembre 2026*

## INDICE

|                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <i>Principi generali</i> .....                                                                        | 2  |
| <i>Art. 1 – Principi normativi e finalità</i> .....                                                   | 2  |
| <i>Art. 2 – Oggetto</i> .....                                                                         | 2  |
| <i>Art. 3 – Definizioni</i> .....                                                                     | 3  |
| <i>Art. 4 – Esclusioni</i> .....                                                                      | 4  |
| <i>Art. 5 – Destinatari</i> .....                                                                     | 4  |
| <i>Art. 6 – Responsabilità verso terzi e obblighi dei beneficiari</i> .....                           | 5  |
| <i>Capo II</i> .....                                                                                  | 5  |
| <i>Contributi ed agevolazioni economiche-Procedure per la concessione</i> .....                       | 5  |
| <i>Art. 7 – Modalità di determinazione dei contributi e criteri generali per la concessione</i> ..... | 5  |
| <i>Art. 8 – Bandi ed avvisi per la concessione dei contributi</i> .....                               | 7  |
| <i>Art. 9 – Istanze e procedura per la concessione di agevolazioni economiche</i> .....               | 7  |
| <i>Art. 10 – Materiale informativo</i> .....                                                          | 8  |
| <i>Capo III</i> .....                                                                                 | 8  |
| <i>Patrocini</i> .....                                                                                | 8  |
| <i>Art. 11 – Definizione</i> .....                                                                    | 8  |
| <i>Art. 12 – Soggetti e iniziative ammissibili</i> .....                                              | 8  |
| <i>Art. 13 – Soggetti ed iniziative non ammissibili</i> .....                                         | 9  |
| <i>Art. 14 – Ambiti di richiesta del patrocinio</i> .....                                             | 10 |
| <i>Art. 15 – Presentazione della domanda</i> .....                                                    | 10 |
| <i>Art. 16 – Procedura</i> .....                                                                      | 11 |
| <i>Art. 17 – Effetti della concessione</i> .....                                                      | 11 |
| <i>Capo IV</i> .....                                                                                  | 12 |
| <i>Disposizioni finali</i> .....                                                                      | 12 |
| <i>Art. 18 – Controlli</i> .....                                                                      | 12 |
| <i>Art. 19 – Trasparenza ed informazione</i> .....                                                    | 13 |
| <i>Art. 20 – Trattamento dei dati personali</i> .....                                                 | 13 |
| <i>Art. 21 – Norme abrogate</i> .....                                                                 | 13 |
| <i>Art. 22 – Norme finali e transitorie</i> .....                                                     | 14 |
| <i>Art. 23 – Entrata in vigore</i> .....                                                              | 14 |

## *Capo I*

### *Principi generali*

#### ***Art. 1 – Principi normativi e finalità***

1. Il presente regolamento disciplina - in linea con i principi di cui all'articolo 118, comma 4, della Costituzione, della legge n. 241/1990, della legge regionale n. 11/2016, della legge regionale n. 2/2019, del d. lgs. n. 117/2017, delle Linee Guida del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali n. 72/2021, della DGR del Lazio n. 987/2023 e dello Statuto - i rapporti dell'ASP Fondazione Nicolò Piccolomini per l'Accademia d'Arte Drammatica ("di seguito ASP Fondazione N. Piccolomini") con i soggetti di cui all'art. 5, stabilendone i criteri, le procedure e le modalità.
2. L'ASP Fondazione N. Piccolomini, in coerenza con il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale e con le proprie finalità statutarie sostiene e valorizza il volontariato e l'associazionismo, quali risorse fondamentali nel quadro della definizione e realizzazione di interventi di sviluppo delle politiche sociali e della cultura della solidarietà.
3. L'ASP persegue le finalità di cui precedente capoverso secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento, salvo specifiche esigenze connesse alla pianificazione e programmazione di cui all'articolo 9, comma 1, lett. c) della l. r. 2/2019.

#### ***Art. 2 – Oggetto***

1. Il presente regolamento al fine di contribuire alla promozione sociale, assistenziale e culturale della comunità laziale, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di:
  - a. contributi economici (di seguito "contributi")
  - b. agevolazioni economiche
  - c. patrocinia favore dei soggetti di cui all'art. 5, presenti ed attivi sul territorio regionale, con o senza personalità giuridica, che svolgono attività socialmente rilevanti per le quali sia ravvisabile un interesse pubblico.
2. I contributi, le agevolazioni economiche e i patrocini sono concessi, in relazione alla valenza e significatività dell'iniziativa, dell'evento e/o dell'attività, tenendo in

considerazione i risvolti positivi per la collettività e per il territorio e nell'ambito delle politiche, in coerenza con le finalità statutarie dell'ASP.

3. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabiliti dal presente regolamento costituiscono condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni dei contributi economici, delle agevolazioni economiche e dei patrocini.

### *Art. 3 – Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) *“Contributo economico”*: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di situazioni di disagio sociale;
- b) *“Agevolazione economica”*: l'attribuzione di un vantaggio economico diverso dall'erogazione di denaro ovvero la concessione di strutture o beni in uso, di proprietà o nella disponibilità dell'ASP. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo sono considerate agevolazioni economiche:
  - l'utilizzo gratuito di attrezzature e beni mobili di qualunque tipo, di proprietà o nelle disponibilità dell'ASP, utili ai fini dello svolgimento di iniziative, eventi, manifestazioni;
  - l'utilizzo gratuito episodico di sale e spazi di proprietà o nella disponibilità dell'ASP, compatibilmente con le previsioni di cui al R.R. n. 5/2020 e al “Regolamento per l'alienazione e per la definizione di altre modalità di utilizzo da parte di soggetti pubblici e privati dei beni immobili e terreni dell'ASP Fondazione Nicolò Piccolomini;
- c) *“Patrocinio”*: l'adesione simbolica da parte dell'ASP ad un'attività, iniziativa o ad un evento di interesse, senza l'assunzione di alcun onere per la stessa.
- d) *“Aree di intervento”*: le aree di intervento per l'attribuzione dei contributi economici, delle agevolazioni economiche e dei patrocini.

Nello specifico:

- attività di sostegno particolarmente rivolte agli artisti che

versano in stato di bisogno sociale e socio-sanitario, inclusi quelli con disabilità;

- attività di informazione alla cittadinanza, di prevenzione e salute, socio-assistenziali e socio-sanitarie;
- promozione e sviluppo di comunità, iniziative di solidarietà sociale;
- cultura e arte;
- conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio;
- altre aree e attività di carattere omogeneo all'elenco esemplificativo di cui sopra o comunque alle stesse riferibili e assimilabili.

#### ***Art. 4 – Esclusioni***

1. Il presente regolamento non si applica alle somme, comunque qualificate, erogate ad altri soggetti pubblici a titolo di partecipazione a iniziative da questi promosse, organizzate e gestite.

#### ***Art. 5 – Destinatari***

1. La concessione dei benefici previsti dal presente regolamento può essere disposta a favore di:
  - a) Artisti drammatici in stato di indigenza;
  - b) soggetti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 117/2017);
  - c) associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, regolarmente costituite, fiscalmente identificate con codice fiscale, che non abbiano scopo di lucro, che svolgano iniziative di particolare interesse per la comunità;
  - d) università/istituti scolastici;
  - e) altri soggetti privati che per notorietà e struttura sociale possedute, diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa realizzata.
2. La concessione dei contributi o agevolazioni economiche previsti dal presente regolamento non può essere disposta a favore di:

- a) partiti e movimenti politici;
- b) organizzazioni sindacali;
- c) richiedenti che abbiano contenziosi pendenti con l'ASP.

#### ***Art. 6 – Responsabilità verso terzi e obblighi dei beneficiari***

1. L'erogazione dei benefici di cui al presente Regolamento non implica responsabilità dell'ASP in ordine all'attività svolta dai soggetti beneficiari, che rimangono gli unici responsabili degli atti compiuti.
2. L'ASP rimane comunque estranea a qualsiasi rapporto ed obbligazione che si costituisca fra beneficiari e soggetti terzi in conseguenza dell'utilizzo di contributi economici o altri benefici dalla stessa riconosciuti e potrà, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, disporne la revoca.
3. La concessione dei benefici da parte dell'ASP, in qualunque forma, è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarli esclusivamente per le finalità per le quali sono stati accordati.
4. In caso di distrazione, anche parziale, dei contributi dalla finalità di concessione, l'ASP procede alla revoca totale del contributo e al recupero delle somme eventualmente già erogate.

### ***Capo II***

#### ***Contributi ed agevolazioni economiche-Procedure per la concessione***

#### ***Art. 7 – Modalità di determinazione dei contributi e criteri generali per la concessione***

1. Il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio di previsione, e delle sue eventuali variazioni, stabilisce le somme da destinare all'erogazione di contributi per finalità in coerenza con lo Statuto e con il presente regolamento;

2. Nel rispetto dei criteri generali di cui al comma 3 del presente articolo, il Consiglio di Amministrazione determina, con apposito provvedimento, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi demandando al Direttore l'adozione del bando/avviso per l'erogazione dei contributi medesimi, in ossequio alla procedura prevista dall'art. 8.
3. L'erogazione dei contributi dovrà avvenire tenendo conto, anche non cumulativamente, dei seguenti criteri generali:
  - livello di coerenza con la mission e linee programmatiche dell'ASP;
  - finalità pubblica o di interesse pubblico;
  - grado di rilevanza dell'attività;
  - quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate;
4. La deliberazione del Consiglio di Amministrazione di cui al comma 2 del presente articolo deve indicare:
  - a. le finalità della procedura;
  - b. i soggetti beneficiari e i relativi requisiti di partecipazione;
  - c. l'ambito di intervento/progetto/attività per il quale è previsto il contributo;
  - d. indicazioni generali sull'istruttoria e la valutazione delle istanze;

- e. i criteri di assegnazione del contributo;
- f. le modalità di concessione del contributo.

#### ***Art. 8 – Bandi ed avvisi per la concessione dei contributi***

1. Il Direttore dell'ASP, attraverso gli uffici preposti, nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 7 comma 3, delle risorse disponibili, dei criteri e delle modalità stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 4, adotta appositi bandi/avvisi per la concessione dei contributi, che contengano, altresì, le seguenti indicazioni:
  - a) le modalità e i termini di presentazione delle richieste;
  - b) la documentazione da presentare a supporto della richiesta;
  - c) le modalità di erogazione del contributo e della sua rendicontazione;
  - d) i casi di revoca del contributo.
2. Il Direttore procederà alla valutazione delle domande pervenute, seguendo i criteri di cui al bando di riferimento.
3. Il Direttore, con apposito provvedimento, individuerà il soggetto assegnatario del contributo rimettendo al Dirigente dell'Area Amministrativa la gestione dell'erogazione e il controllo della rendicontazione da parte del beneficiario.

#### ***Art. 9 – Istanze e procedura per la concessione di agevolazioni economiche***

1. Le domande intese ad ottenere le agevolazioni economiche di cui all'articolo 3, comma 1) lett. b), sottoscritte dagli interessati o dai legali rappresentanti degli enti e/o associazioni interessate, dovranno essere presentate, secondo le modalità determinate dall'ASP nei relativi bandi di riferimento.
2. Il Direttore individua, in base all'oggetto dell'agevolazione economica, l'ufficio amministrativo competente a istruire la domanda in base alla micro-

organizzazione dell'ASP, tale ufficio potrà eventualmente richiedere ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini istruttori.

3. La concessione e la revoca delle agevolazioni economiche sono di volta in volta determinate dall'Asp.

#### ***Art. 10 – Materiale informativo***

1. I soggetti di cui all'art. 5 che ricevono contributi o agevolazioni economiche, escluse quelle con finalità socio-assistenziali, sono tenuti a far risultare, dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività che esse vengono realizzate con il sostegno dell'ASP Fondazione Nicolò Piccolomini.

### ***Capo III***

#### ***Patrocini***

#### ***Art. 11 – Definizione***

1. Il patrocinio rappresenta una forma di riconoscimento morale mediante il quale l'ASP esprime la simbolica adesione per un'iniziativa ritenuta meritevole di apprezzamento e coerente con i principi di crescita della comunità per le sue finalità culturali, solidaristiche, scientifiche, educative, sportive, sociali e celebrative.
2. La concessione del patrocinio ha carattere non oneroso e pertanto non comporta l'assunzione di costi a carico dell'ASP, né la concessione di contributi.
3. Il patrocinio è un riconoscimento che comporta l'obbligo di apporre il logo dell'ASP su tutte le comunicazioni relative all'iniziativa patrocinata.
4. Il patrocinio viene concesso dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione;

#### ***Art. 12 – Soggetti e iniziative ammissibili***

1. Il patrocinio può essere concesso alle iniziative, in coerenza con le finalità statutarie, organizzate dai seguenti soggetti:

- a) enti locali singoli e associati e altri enti pubblici;
  - b) enti, associazioni, fondazioni e altre organizzazioni private a carattere culturale, scientifico, educativo, sportivo, economico e sociale, di interesse locale, che operano senza fine di lucro;
  - c) università e istituzioni culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche e sociali;
  - d) in via straordinaria a soggetti aventi scopo di lucro e/o per attività aventi finalità di lucro esclusivamente nei seguenti casi:
    - quando gli utili siano devoluti in beneficenza, a condizione che, a consuntivo dell’iniziativa, venga prodotta la documentazione dell’avvenuta devoluzione delle somme. Nel caso la documentazione non pervenga entro 60 giorni dalla conclusione dell’attività, il soggetto beneficiario sarà escluso, per il futuro, dalla concessione di benefici di cui al presente regolamento per anni due;
    - a sostegno di iniziative di particolare rilevanza pubblica e aventi caratteristiche tali da consentire un reale beneficio a vantaggio della collettività.
2. Possono essere oggetto di patrocinio:
- eventi (manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri, iniziative sportive), ad esclusione di quelli di carattere politico promossi da partiti o movimenti politici;
  - pubblicazioni a stampa di carattere occasionale ad esclusione di quelle di natura commerciale destinate alla vendita e alla distribuzione;
  - prodotti multimediali e telematici (cd, dvd, e-book, ecc.), ad esclusione di quelle di natura commerciale destinate alla vendita e alla distribuzione. Non può essere concesso il patrocinio a siti web.
3. Concedendo il patrocinio, l'ASP non si impegna finanziariamente e non mette a disposizione per l'iniziativa servizi di supporto.

### ***Art. 13 – Soggetti ed iniziative non ammissibili***

1. Il patrocinio non può essere concesso alle seguenti tipologie di iniziative:
- a) contrastanti con le finalità istituzionali dell'ASP;

- b) promosse da soggetti commerciali o da singoli privati che non rientrino nei casi di particolare rilevanza, o comunque per iniziative che abbiano finalità di lucro fatto salvo quanto previsto dall'articolo precedente;
- c) dalle quali derivino comunque vantaggi economici per il promotore al di fuori di finalità benefiche;
- d) che costituiscano pubblicizzazione o promozione finalizzata alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi di qualsiasi natura;
- e) che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, nonché da ordini o collegi professionali a fine di propaganda o proselitismo o per il finanziamento della propria struttura organizzativa.

#### ***Art. 14 – Ambiti di richiesta del patrocinio***

1. Attraverso la concessione del patrocinio, l'ASP favorisce la realizzazione sul territorio regionale di iniziative afferenti alle aree di intervento di cui all'articolo 3, del presente regolamento.

#### ***Art. 15 – Presentazione della domanda***

1. Al fine di ottenere la concessione del patrocinio, il richiedente deve presentare, al Direttore dell'ASP, apposita domanda redatta con le modalità stabilite dall'ASP o su apposita modulistica da quest'ultima predisposta.
2. Il patrocinio deve essere richiesto dal soggetto organizzatore/titolare dell'iniziativa. La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione o dell'ente richiedente, che si assume la piena responsabilità delle dichiarazioni e notizie contenute nella documentazione prodotta.
3. Non è possibile concedere patrocini per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione della domanda.

4. Alla domanda devono essere allegati:
  - lo statuto o altra documentazione idonea ad attestare la natura giuridica del soggetto richiedente;
  - il programma e la descrizione dell’iniziativa con l’indicazione sia delle finalità sia degli elementi che costituiscono elemento di interesse per l’Amministrazione;
  - l’indicazione delle modalità di utilizzo del logo dell’Ente.

#### ***Art. 16 – Procedura***

1. La domanda sarà valutata solo in presenza della documentazione completa.
2. Il patrocinio è concesso, previa istruttoria da parte del Direttore. L’eventuale diniego dovrà essere motivato e comunicato agli interessati.
3. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente.
4. Per l’iniziativa che si ripete periodicamente nell’arco di un anno dovranno essere specificati il periodo e la durata.
5. Per iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
6. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma dell’iniziativa, deve essere data tempestiva comunicazione al Direttore che si riserva di riesaminare la domanda.
7. Il patrocinio può essere revocato qualora l’oggetto del patrocinio stesso, previa verifiche successive, risultasse non rispondente ai criteri dettati dall'ASP con il presente regolamento o nel caso di modifica sostanziale, non preventivamente concordata, del programma proposto e/o dei contenuti dell’iniziativa.

#### ***Art. 17 – Effetti della concessione***

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risultare, dagli atti e mezzi con i quali effettuano promozione delle iniziative patrocinate, che le stesse vengono realizzate con il patrocinio dell'ASP, attraverso l'apposizione del logo istituzionale nel rispetto della forma e delle caratteristiche grafiche dello stesso e con l’aggiunta della dizione

*“con il patrocinio dell’ASP Fondazione Nicolò Piccolomini per l’Accademia d’Arte Drammatica ”.*

2. L’uso del logo dell’ASP dovrà sempre essere richiesto e formalmente autorizzato. È fatto divieto a chiunque di usare il logo dell’ASP e/o l’indicazione relativa al patrocinio senza formale comunicazione dell’Amministrazione al riguardo.
3. Il logo deve essere utilizzato in modo da non offendere il decoro dell’ASP, deve essere posizionato in modo distinto da eventuali loghi privati, nello spazio dedicato a patrocini istituzionali e nel giusto ordine di precedenza nel caso di presenza di più loghi istituzionali.
4. Non sono ammesse modifiche al logo. Il logo infatti deve essere utilizzato nella sua interezza, non deve contenere scritte aggiuntive oltre a quelle già previste, non deve essere pubblicato utilizzando colori diversi da quelli originali.
5. È vietata la riproduzione e l’uso del logo istituzionale per fini commerciali e politici.
6. Copia del materiale promozionale/divulgativo dovrà essere preventivamente trasmesso all’ASP per l’approvazione. Il logo può essere riprodotto anche sulle pagine web di siti costruiti in occasione degli eventi patrocinati, che riportino informazioni su di essi. Dovrà essere chiaro che il patrocinio è riferito esclusivamente all’evento e tale indicazione dovrà essere rimossa non oltre 60 giorni dalla conclusione dell’evento stesso.
7. Trattandosi di un’adesione “simbolica” e non materiale, dalla stessa non derivano responsabilità patrimoniali per l’ASP.
8. La concessione del patrocinio non costituisce esonero o esenzione dagli obblighi tributari, fiscali, e amministrativi, che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi e ai regolamenti.

## **Capo IV**

### **Disposizioni finali**

#### **Art. 18 – Controlli**

1. L’ASP si riserva il diritto di disporre ed effettuare i controlli e le verifiche, anche a campione, sia sulla documentazione presentata a corredo della richiesta di benefici

- ai sensi del DPR 445/2000, sia nel corso dell'attività e/o dell'iniziativa. Cura il monitoraggio ed il controllo sul corretto utilizzo e rendicontazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi previsti dal presente regolamento, con la possibilità di richiedere chiarimenti ed integrazioni documentali.
2. Qualora i benefici concessi siano utilizzati impropriamente, l'ASP si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

#### ***Art. 19 – Trasparenza ed informazione***

1. Il presente regolamento e i successivi provvedimenti finalizzati alla concessione dei contributi e delle agevolazioni economiche di cui al precedente articolo 3 sono pubblicati per le finalità di cui agli articoli 26 e 27 del d. lgs. n. 33/2013.
2. Sono escluse le pubblicazioni di atti di concessione di contributi e agevolazioni economiche a persone ed enti pubblici e privati, di importo inferiore a € 5.000,00.
3. La pubblicazione è condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a € 5.000,00 nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; pertanto, la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi di controllo, o dal beneficiario della concessione o attribuzione o da chiunque vi abbia interesse e determina responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del contributo economico, nonché risarcimento per danno da ritardo ai sensi dell'articolo 2 bis della l. 241/1990.

#### ***Art. 20 – Trattamento dei dati personali***

1. Per il trattamento dei dati personali connessi al presente Regolamento si rinvia all'informativa che sarà adottata in relazione a ciascun avviso e/o atto di concessione.

#### ***Art. 21 – Norme abrogate***

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le norme contenute in regolamenti con esso incompatibili e/o comunque in contrasto.

#### ***Art. 22 – Norme finali e transitorie***

1. Le norme del presente regolamento devono essere interpretate alla luce della normativa comunitaria, statale e regionale e si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme in contrasto. Ove, a seguito dell'entrata in vigore di dette norme, si renda necessario procedere ad un adeguamento delle norme del presente regolamento, tale adeguamento verrà operato dal Consiglio di Amministrazione (CdA) con propria deliberazione.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge, anche sopravvenienti, e i regolamentari vigenti al momento delle richieste di cui trattasi.

#### ***Art. 23 – Entrata in vigore***

1. Il presente regolamento, approvato con Decreto del Commissario Straordinario, entra in vigore successivamente alla sua pubblicazione sul sito dell'ASP.